Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 26/08/1985 al 29/01/1986

Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Art. 11

Tutte le agevolazioni contributive e creditizie e/o previste dalla presente legge si estendono anche per i danni alle coltivazioni pioppicole.